



COPIA

Deliberazione n. **55** del **28-12-2022**

Immediatamente eseguibile S

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2023
---------	--------------------------------------------------------------------------

Oggi **ventotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **20:30** nella residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MAGNABOSCO ELISABETTA	Presente	FRIGO ERMANNO	Presente
AZZOLINI CESARE	Presente	MARTELLO CHRISTIAN	Presente
TESSARI UGO	Presente in videoconferenza	STEFANI CARLO	Presente
CORA' MAURO	Presente	FRIGO DARIO	Assente
VELLAR CHRISTIAN	Presente	FABRIS ALESSIO	Presente
MOSELE GIULIA	Presente	MOSELE CRISTIANA	Assente
DI MARCO ANDREA	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE MACCHIA ANGELO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MAGNABOSCO ELISABETTA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2023
---------	--------------------------------------------------------------------------

**Il Sindaco - Presidente** da lettura al punto di O.D.G. ad oggetto **“Determinazione aliquote per l'applicazione dell'importa municipale propria “IMU” anno 2023”**, cede la parola all'Assessore Corà che relaziona come già trascritto nel verbale di deliberazione comunale n.53 del 28.12.2022.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

**PRESO ATTO**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**RICHIAMATI** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**VISTE**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del

giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**DATO ATTO** che a decorrere dall'anno 2020 non è più considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza in quanto non espressamente riproposta dal legislatore nella nuova normativa;

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**RITENUTO** opportuno usufruire anche per l'anno 2022 della facoltà di assimilazione all'abitazione principale e relative pertinenze prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.
- Il comma 755 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**DATO ATTO CHE:**

1. ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di

quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

3. ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
4. ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**CONSIDERATE** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2023 si ritiene opportuno mantenere agevolazioni ed aliquote differenziate come deliberate ai fini IMU per l'anno 2022;

**RICHIAMATO** inoltre il comma 755 della Legge n. 160/2019, così come modificato dall'articolo 108 del D.L. n. 104/2020 che prevede *"A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento"*;

**CONSIDERATO** che il Comune negli anni dal 2015 al 2019 si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura di 0,05 punti percentuali.

**RITENUTO** pertanto di confermare, anche per il 2023, l'ex maggiorazione TASI di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come previsto dal comma 755 dell'art. 1 della L. 160/2019;

**RITENUTO**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota per aree edificabili: **0,96%**
- aliquota per unità abitative non adibite ad abitazione principale (seconde case) e relative pertinenze: **1,11%**
- aliquota per unità abitative locate con contratto regolarmente registrato a soggetti ivi residenti ed adibite ad abitazione principale: **0,71%**
- aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dati in uso gratuito a parenti entro il 1°, ivi dimoranti e residenti anagraficamente e a condizione che

- gli stessi non utilizzino l'immobile ad altro titolo (per esempio: a titolo di comproprietà):
- 0,61%;**
  - fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/1986 (ad eccezione della categoria catastale D5) **0,56%;**
  - Aliquota per immobili adibiti ad attività produttive e professionali nonché per le strutture ricettive munite di apposita classificazione, anche se accatastate in categoria A, purchè gestite in regime di impresa **0,56%**
  - aliquota per gli immobili classificati nella categoria D, eccetto la categoria D5: **0,76%**
  - aliquota per gli immobili destinati ad attività produttive accatastate nelle categorie C1 –A10-C3- B2, non gestite in regime d'impresa, e per i quali non si rende applicabile l'aliquota dello 0,56%, si applica l'aliquota dello **0,96%**
  - aliquota per gli immobili classificati nella categoria D5: **0,96 %**
  - aliquota beni merce (immobili invenduti e non locati di proprietà delle imprese di costruzione): **0,00%**
  - aliquota per una sola casa di civile abitazione e relative pertinenze, posseduta dai cittadini non residenti , iscritti all'AIRE, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o concessa in comodato: **0,46%**
  - per tutte le categorie non rientranti nei punti precedenti si applica l'aliquota del **1,11%**

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e sarà parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

**PRECISATO** che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze non è ancora stato approvato e che pertanto in questa sede le aliquote vengono approvate come lo scorso anno dando atto che una volta pubblicato il decreto in questione si provvederà, eventualmente, a meglio definire le aliquote in parola;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**VISTO** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2020.

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

## P R O P O N E

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di confermare**, anche per l'anno 2023, l'ex maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2019, secondo quanto ora previsto dal comma 755 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 come modificato dall'articolo 108 del D.L. n. 104/2020;
3. **Di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, come segue:
  - aliquota per aree edificabili: **0,96%**
  - aliquota per unità abitative non adibite ad abitazione principale (seconde case) e relative pertinenze: **1,11%**
  - aliquota per unità abitative locate con contratto regolarmente registrato a soggetti ivi residenti ed adibite ad abitazione principale: **0,71%**
  - aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dati in uso gratuito a parenti entro il 1°, ivi dimoranti e residenti anagraficamente e a condizione che gli stessi non utilizzino l'immobile ad altro titolo (per esempio: a titolo di comproprietà): **0,61%**;
  - fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/1986 (ad eccezione della categoria catastale D5) **0,56%**;
  - Aliquota per immobili adibiti ad attività produttive e professionali nonché per le strutture ricettive munite di apposita classificazione, anche se accatastate in categoria A, purchè gestite in regime di impresa **0,56%**
  - aliquota per gli immobili classificati nella categoria D, eccetto la categoria D5: **0,76%**
  - aliquota per gli immobili destinati ad attività produttive accatastati nelle categorie C1 –A10-C3- B2, non gestite in regime d'impresa, e per i quali non si rende applicabile l'aliquota dello 0,56%, si applica l'aliquota dello **0,96%**
  - aliquota per gli immobili classificati nella categoria D5: **0,96 %**
  - aliquota beni merce (immobili invenduti e non locati di proprietà delle imprese di costruzione): **0,00%**
  - aliquota per una sola casa di civile abitazione e relative pertinenze, posseduta dai cittadini non residenti , iscritti all'AIRE, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o concessa in comodato: **0,46%**
  - per tutte le categorie non rientranti nei punti precedenti si applica l'aliquota del **1,11%**
4. **Di usufruire** della facoltà di assimilazione all'abitazione principale e relative pertinenze prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
5. **Di confermare**, la Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 23.05.2012 avente per oggetto: "Determinazione valore aree edificabili ai fini IMU 2012" ai fini dell'accertamento da parte dell'Ufficio Tributi in materia di IMU;
6. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e tenuto conto di quanto disposto anche dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Il Sindaco dichiara aperta la discussione

Non essendoci interventi il Sindaco propone di passare alla votazione

### VOTAZIONE

**Sindaco:** Ai voti.

**CON** la seguente votazione resa per alzata di mano

Presenti	n.	11
Favorevoli	n.	7
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	4 ( Stefani, Fabris, Frigo E., Martello C)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione ad oggetto **“Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” anno 2023”** ;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

**VISTO** l’art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, abrogando l’art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali;

**CONSIDERATO** che con Legge Regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**VISTO** il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi in modalità telematica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2021;

**CON** la votazioni espresse in premessa

### DELIBERA

7. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
8. **Di confermare**, anche per l’anno 2023, l’ex maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2019, secondo quanto ora previsto dal comma 755 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 come modificato dall’articolo 108 del D.L. n. 104/2020;
9. **Di approvare** le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2023, come segue:



- aliquota per aree edificabili: **0,96%**
  - aliquota per unità abitative non adibite ad abitazione principale (secondo case) e relative pertinenze: **1,11%**
  - aliquota per unità abitative locatate con contratto regolarmente registrato a soggetti ivi residenti ed adibite ad abitazione principale: **0,71%**
  - aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dati in uso gratuito a parenti entro il I°, ivi dimoranti e residenti anagraficamente e a condizione che gli stessi non utilizzino l'immobile ad altro titolo (per esempio: a titolo di comproprietà): **0,61%**;
  - fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/1986 (ad eccezione della categoria catastale D5) **0,56%**;
  - Aliquota per immobili adibiti ad attività produttive e professionali nonché per le strutture ricettive munite di apposita classificazione, anche se accatastate in categoria A, purchè gestite in regime di impresa **0,56%**
  - aliquota per gli immobili classificati nella categoria D, eccetto la categoria D5: **0,76%**
  - aliquota per gli immobili destinati ad attività produttive accatastate nelle categorie C1 –A10-C3- B2, non gestite in regime d'impresa, e per i quali non si rende applicabile l'aliquota dello 0,56%, si applica l'aliquota dello **0,96%**
  - aliquota per gli immobili classificati nella categoria D5: **0,96 %**
  - aliquota beni merce (immobili invenduti e non locati di proprietà delle imprese di costruzione): **0,00%**
  - aliquota per una sola casa di civile abitazione e relative pertinenze, posseduta dai cittadini non residenti , iscritti all'AIRE, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o concessa in comodato: **0,46%**
  - per tutte le categorie non rientranti nei punti precedenti si applica l'aliquota del **1,11%**
10. **Di usufruire** della facoltà di assimilazione all'abitazione principale e relative pertinenze prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
11. **Di confermare**, la Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 23.05.2012 avente per oggetto: "Determinazione valore aree edificabili ai fini IMU 2012" ai fini dell'accertamento da parte dell'Ufficio Tributi in materia di IMU;
12. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e tenuto conto di quanto disposto anche dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Quindi su proposta del Sindaco - Presidente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON** la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti	n.	11
Favorevoli	n.	7
Contrari	n.	0

Astenuti n. 4 ( Stefani, Fabris, Frigo E., Martello C)

## DELIBERA

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti

**SINDACO:** *Passiamo al punto n. 7, il 6 lo abbiamo fatto.*

**SEGRETARIO:** *Calma, abbiamo fatto il 6 prima..*

**SINDACO:** *4, 6 adesso facciamo il 7...*

**SEGRETARIO:** *Hai detto 5...*

**SINDACO:** *Chiedo scusa.*

...

**SINDACO:** *... Chiedo scusa, 4, 6, adesso facciamo il 7 e poi il 9 invece c'è l'emendamento.*

**CONS. STEFANI:** *Però chiedo di chiarire la posizione, perché se no abbiamo uno svolgimento del Consiglio che va a quattro e quarantotto. Allora, dobbiamo stabilire se invertiamo l'ordine dei punti all'ordine del giorno come discussione e come votazione, perché non posso votare il 6 e dopo votare l'8 e lasciare indietro il 7, cioè voglio dire dobbiamo chiarirci in questo aspetto, no?*

**SEGRETARIO:** *Sì, io credevo che la proposta fosse accettata...*

**CONS. STEFANI:** *No. Allora, l'Assessore ha precisato che la sua relazione copre il 4, il 5 ecc.*

**SINDACO:** *No, 4, 6, 7 e 9.*

**CONS. STEFANI:** *La roba che riguarda il bilancio, per capirci. Cose che riguardano il bilancio.*

**SINDACO:** *4, 6, 7 e 9.*

**CONS. STEFANI:** *Restano indietro... la determinazione della...*

**SINDACO:** *Il 5.*

**CONS. STEFANI:** *La verifica delle quantità delle aree disponibili per il PEEP, il PIP ecc.*

**SINDACO:** *Sì sì.*

**CONS. STEFANI:** *Che se no resta indietro, voglio dire...*

**SINDACO:** *Sì sì, sì ma la facciamo.*

**CONS. STEFANI:** *E dopo resta indietro l'imposta di soggiorno, che viene comunque prima dell'approvazione del bilancio, perché l'imposta di soggiorno è componente del bilancio.*

**SINDACO:** *Certo.*

**CONS. STEFANI:** *Quindi non possiamo prima approvare il bilancio e dopo...*

**SINDACO:** *Allora, facciamo così, 4, 6. Io mi relaziono sul 5...*

**CONS. STEFANI:** *Andiamo in ordine. Andiamo in ordine.*

**SEGRETARIO:** *Il 4 e il 6 li abbiamo votati.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 52 del 06-12-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2023</b>
----------------	---------------------------------------------------------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**F.to MAGNABOSCO ELISABETTA**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to MACCHIA ANGELO**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA - IMU ANNO 2023****REGOLARITA' TECNICA**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-12-22

Il Responsabile del servizio  
F.to FORTE BARBARA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA - IMU ANNO 2023**

**REGOLARITA' CONTAB.**

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai  
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.  
267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-12-22

Il Responsabile del servizio  
F.to FORTE BARBARA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente  
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del  
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 55 del 28-12-2022**

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA - IMU ANNO 2023**

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 17-01-2023 fino al 01-02-2023 con numero di registrazione 44.

COMUNE DI ROANA li 17-01-2023

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 del 28-12-2022

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA - IMU ANNO 2023**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROANA li 28-01-2023

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ  
*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---